II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 1973

che istituisce misure di salvaguardia applicabili all'esportazione dall'Italia di semole, semolini e farine di frumento duro

(73/259/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73 [2], in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

considerando che, in data 29 agosto 1973, la Repubblica italiana ha chiesto alla Commissione di adottare misure di salvaguardia all'esportazione dall'Italia di semole, semolini e farine di frumento duro;

considerando che, con decisione del 4 agosto 1973 [3], la Commissione ha istituito misure di salvaguardia all'esportazione di frumento duro fuori della Comunità; che dette misure sono state decise al fine di impedire che le esportazioni di tale prodotto, per il quale la Comunità è deficitaria, compromettano la sicurezza degli approvvigionamenti, non rendendo più possibile indirettamente a prezzi ragionevoli ai consumatori di prodotti trasformati a base di frumento duro;

considerando che tali prodotti trasformati, ossia le semole, i semolini e le farine di frumento duro, sono utilizzati in particolare per la fabbricazione di pasta destinata all'alimentazione umana; che segnatamente in Italia, regione della Comunità con un forte consumo di paste alimentari, queste sono fabbricate esclusivamente con prodotti trasformati a base di frumento duro; che, pertanto, l'approvvigionamento di tale Stato membro esige la lavorazione, da parte dell'industria alimentare italiana, di ingenti quantitativi di detti prodotti trasformati a base di frumento duro;

considerando che l'Italia, pur disponendo di una produzione di frumento duro, è deficitaria di tale prodotto; che, il disavanzo non può essere colmato sul piano comunitario poiché, salvo in alcune regioni della Francia — anch'essa deficitaria — il frumento duro non è prodotto in alcun altro Stato membro; che tale situazione spiega come, per l'approvvigionamento di frumento duro, l'Italia dipenda in ampia misura da importazioni dai paesi terzi; che, in seguito alla brusca impennata dei prezzi di tale prodotto registrata sul mercato mondiale negli ultimi mesi, le disponibilità sia del prodotto di base che dei relativi prodotti trasformati si sono ridotte nello Stato membro in causa; che tale contrazione costituisce un motivo di rialzo dei prezzi per detti prodotti sul mercato italiano, rialzo che, riflettendosi sul prezzo delle paste alimentari, diventa difficilmente sostenibile al livello del consumatore

considerando inoltre che la differenza tra i prezzi praticati in Italia e quelli praticati sul mercato mondiale rimane tale che per gli operatori è tuttora allettante esportare dall'Italia semole, semolini e farine fabbricati con frumento duro; che, in tali condizioni, queste eventuali esportazioni rischiano di perturbare gravemente l'approvvigionamento di detta regione della Comunità, anche se vertono solo su esigui quantitativi;

[1] GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
[2] GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.
[3] GU n. L 219 del 7. 8. 1973, pag. 25.

considerando che da tutti gli elementi suindicati emerge che il mercato italiano rischia di subire, in seguito alle esportazioni di semole, semolini e farine di frumento duro, gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39, paragrafo 1, del trattato, in particolare quelli di cui alle lettere c), d) ed e);

considerando che sono stati esauriti i mezzi abituali di regolazione del mercato, quali l'abolizione di restituzioni e la riduzione della durata di validità dei titoli di esportazione; che è pertanto necessario adottare, con effetto immediato, misure particolari per far fronte alla situazione; che tali misure devono essere adottate nell'ambito delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2591/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore dei cereali [1]; che le condizioni che disciplinano attualmente il mercato sono tali che solo la sospensione del rilascio dei titoli d'esportazione potrebbe migliorare la situazione; che tale situazione è particolarmente grave in Italia, tenuto conto del fabbisogni di semole, semolini e farine di frumento duro in questa regione della Comunità; che appare pertanto opportuno limitare l'applicazione della misura alle esportazioni effettuate da detta regione;

considerando che gli obblighi comunitari in materia di aiuto alimentare inducono ad escludere dal regime di salvaguardia le esportazioni effettuate in questo contesto.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I titoli d'esportazione per le semole, i semolini e le farine di frumento duro appartenente rispettivamente alle sottovoci 11.02 A I a) e ex 11.01 A della tariffa doganale comune non sono più rilasciati per esportazioni dalla Repubblica italiana. Tale disposizione si applica alle domande di titoli il cui giorno di presentazione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1373/70 [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1796/73 [3], è posteriore al 29 agosto 1973.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, i titoli d'esportazione rilasciati per i prodotti in causa dopo il 29 agosto 1973 devono recare, nella casella 12, la menzione seguente: « non valido in Italia ».

Articolo 2

Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano ai prodotti mobilitati per azioni di aiuto alimentare in applicazione dell'articolo 22 bis del regolamento n. 120/67/CEE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

[1] GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 1.

[2] GU n. L 158 del 20. 7. 1970, pag. 1.

[3] GU n. L 183 del 5. 7. 1973, pag. 1.